



CONVITTO NAZIONALE di STATO "T.CAMPANELLA"

Suole statali annesse: **Primaria - Secondaria I grado – Liceo Classico - Classico Europeo**
Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Cal. –C.M.: RCVC010005 – C.F.: 92093030804
Tel. 0965 499421 - Fax 0965 332253 – Sito web: www.convittocampanella.edu.it
E-mail: rcvc010005@istruzione.it PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO

a.s. 2020/2021



Adottato con delibera del Collegio dei Docenti il 22/09/2020

Art. 1. PRINCIPI

Il Convitto Nazionale di Stato “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria, con il presente Regolamento s’impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti.

Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell’interesse primario alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti dell’Istituzione Educativa, sancito in generale dall’art. 137 del Trattato di Nizza, dall’art. 32 della Costituzione, dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche e dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Art. 2. LOCALI NEI QUALI SI APPLICA IL DIVIETO DI FUMO

Sulla base dei principi e delle norme di cui all’art. 1 del Regolamento, il Convitto Nazionale di Stato “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria osserva il divieto di fumo in tutti i locali dell’Istituzione Educativa. Come da raccomandazione del Consiglio Superiore di Sanità, vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 28 settembre 2012, il divieto di fumo è esteso, a tutti gli effetti, anche alle *sigarette elettroniche*. Il sopraindicato divieto comprende anche tutti gli spazi esterni del Convitto.

Art. 3. SOGGETTI CUI SPETTA VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO

Il Rettore-Dirigente Scolastico nomina, con apposito atto, il responsabile della vigilanza sull’osservanza del divieto di fumo, dell’accertamento dell’infrazione e verbalizzazione della sanzione amministrativa.

Il suddetto responsabile resta in carica fino a nuova diversa designazione da parte del Rettore-Dirigente Scolastico.

In presenza di eventuali difficoltà nell’applicazione delle norme antifumo, il Rettore-Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri e delle altre Autorità preposte all’osservanza del divieto (Polizia amministrativa Locale, Ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria).

Le disposizioni di legge e del presente Regolamento devono essere altresì attuate dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, i locali del Convitto.

Il responsabile della vigilanza sull’osservanza del divieto di fumo, dell’accertamento dell’infrazione e verbalizzazione della sanzione amministrativa dell’Istituzione Educativa darà disposizioni riguardo all’esposizione - nei locali in cui si applica il divieto di fumo - degli appositi cartelli contenenti l’indicazione del divieto stesso e avrà il compito di sostenere attivamente il programma di sensibilizzazione, impegnandosi in attività d’informazione e educazione alla salute rivolte agli studenti nonché al personale dell’Istituzione Educativa e all’utenza in generale.

Il dipendente individuato quale responsabile della vigilanza sull’osservanza del divieto di fumo dovrà possibilmente appartenere al ruolo del personale educativo o docente, essendo tali figure di fatto chiamate a svolgere anche la funzione di educatori alla salute; potranno comunque essere individuati quali responsabili della vigilanza anche figure professionali appartenenti a qualifiche diverse.

Art. 4. PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

Nei casi di violazione del divieto, e nel caso in cui verifichino comportamenti non rispettosi del Regolamento, l’incaricato all’osservanza della norma, dell’accertamento e contestazione delle infrazioni dovrà inoltre svolgere le seguenti attività:

- a) Controllare e segnalare al Rettore-Dirigente Scolastico eventuali anomalie nella esposizione, in tutti i locali del Convitto, degli appositi cartelli contenenti l'indicazione del divieto stesso;
- b) integrare gli aspetti strettamente normativi con quelli formativo - educativi, sensibilizzando i trasgressori ad adottare comportamenti rispettosi nei riguardi dell'ambiente sanitario in cui si trovano e della salute pubblica;
- c) munirsi dei verbali di accertamento;
- d) accertare l'infrazione;
- e) accertare la maggiore età del trasgressore;
- f) contestare immediatamente, qualora possibile, al trasgressore la violazione;
- g) procedere, se il trasgressore è maggiorenne, all'accertamento della violazione e alla redazione, in triplice copia, del relativo verbale in base ai modelli previsti.

In caso di contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale, si deve consegnare al trasgressore la prima copia del verbale stesso unitamente ad un prospetto relativo alle modalità di pagamento della sanzione come stabilito nel successivo art. 5. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della Scuola.

In caso d'impossibilità di contestazione immediata, deve essere notificato al trasgressore per posta, entro novanta giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale unitamente al prospetto sulle modalità di pagamento della sanzione come stabilito nel successivo art. 5 del presente Regolamento.

Se il trasgressore è minorenni, si deve procedere all'accertamento della violazione e alla redazione in triplice copia del relativo verbale in base ai modelli previsti.

In caso di contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale, deve essere inviato alla famiglia la prima copia del verbale stesso unitamente al prospetto sulle modalità di pagamento della sanzione come stabilito nel successivo art. 5 del presente Regolamento. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della Scuola.

In caso di impossibilità di contestazione immediata, deve essere notificato alla famiglia del trasgressore per posta, entro novanta giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale unitamente al relativo prospetto sulle modalità di pagamento.

h) Inoltrare la seconda copia del verbale all'Ufficio di Segreteria e conservare la terza copia a cura dell'agente accertatore.

Il responsabile della vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo, dell'accertamento dell'infrazione e verbalizzazione della sanzione amministrativa procede in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale.

Art. 5. PAGAMENTO DELLE CONTRAVVENZIONI

Ai sensi della vigente normativa, al personale dipendente dell'ente scolastico è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Il contravventore maggiorenne o la famiglia del contravventore minorenni provvederà, quindi, al pagamento della sanzione secondo le modalità previste dal punto 10 dell'Accordo Stato - Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria Provinciale di Reggio Calabria (Unità Operativa Gestione Affari Economico-Finanziari - Ufficio Entrate), oppure in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello "F23" (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure, presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria Provinciale (Causale: infrazione divieto di fumo).

A comprova dell'avvenuto pagamento, il trasgressore farà pervenire o consegnare copia della ricevuta presso la segreteria del Convitto.

Art. 6. COMPETENZE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Le attività burocratiche a supporto ed ausilio delle funzioni espletate dal responsabile della vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo, dell'accertamento dell'infrazione e della verbalizzazione della sanzione amministrativa saranno svolte dall'Ufficio di Segreteria del Convitto; detto Ufficio assolverà in particolare i seguenti compiti:

- a)** Espleterà, nel caso di impossibilità di contestazione immediata, le operazioni connesse alla notificazione per posta al trasgressore, previste dall'art. 4 - lettera g) del presente Regolamento.
- b)** Accerterà che il trasgressore abbia effettuato il pagamento della sanzione entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla data di notificazione degli estremi della violazione. Ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981 e del punto 12 dell'Accordo Stato - Regioni del 16/12/04, qualora l'Ufficio di Segreteria, entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, non abbia ricevuto riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore o il pagamento non sia stato effettuato nei termini di legge, ha l'obbligo di fare rapporto, con la documentazione delle contestazioni o delle notificazioni eseguite, alla Prefettura di Reggio Calabria, che provvederà in merito.

Art. 7. SCRITTI DIFENSIVI E RICORSI

Ai sensi dell'art. 18 della legge 689/81, entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire scritti difensivi e ricorsi al Prefetto nei modi previsti dalla vigente normativa.

Art. 8. SANZIONI PER LE TRASGRESSIONI AL DIVIETO DI FUMO

In applicazione di:

- Legge 11/11/1975, n. 584
- Legge 24/11/1981, n. 689
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995
- Circolare Ministero Sanità 28/3/2001, n.4
- Legge 28/12/2001, n. 448
- Legge 16/1/2003, n. 3, art. 51
- D. L. 266 del 9/11/2004, art. 19
- DPCM 23/12/2003
- Accordo Conferenza Stato-Regioni del 16/12/2004
- C.M. 17/12/2004 Ministero della salute
- Legge 30/12/2004, n. 311
- Ordinanza del Ministero della Salute del 28/09/2012

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27, 50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza lattanti o bambini fino a dodici anni.

Art. 9. SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DEI SOGGETTI CUI SPETTA VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente Regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono passibili di sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.

Art. 10. CARTELLI CONTENENTI L'INDICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

Il Convitto appronterà la cartellonistica contenente l'indicazione del divieto di fumo.

I cartelli contenenti l'indicazione del divieto di fumo, da affiggersi a cura del responsabile della vigilanza cui spetta controllare sul rispetto del divieto, dovranno essere conformi all'allegato e contenere i seguenti elementi:

- divieto di fumare;
- riferimenti normativi;
- sanzione amministrativa prevista;
- indicazione del responsabile della vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo, dell'accertamento dell'infrazione e verbalizzazione della sanzione amministrativa.

Art. 11. INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE E MODALITÀ ORGANIZZATIVE

Il Rettore-Dirigente Scolastico, oppure l'incaricato delle funzioni indicate all'art. 3, si farà promotore di iniziative volte a sensibilizzare tutto il personale dipendente al ruolo di modello-esempio di non fumatore nei confronti della popolazione assistita, al fine, soprattutto, di responsabilizzarlo sul rispetto e sull'osservanza del divieto.

Potrà essere inoltre utilizzato materiale informativo di supporto sui danni da fumo e sui metodi per smettere di fumare e predisporre un programma di sensibilizzazione.

Il responsabile del programma di sensibilizzazione sarà incaricato di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che, sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico, risultino indispensabili a rendere operativo il presente Regolamento.

Il personale educativo, docente e i collaboratori scolastici devono vigilare affinché non si fumi, in caso di inosservanza delle norme deve essere avvisato il responsabile della vigilanza sull'osservanza del divieto. Considerato il ruolo educativo cui tutti gli operatori della Scuola sono chiamati, i dipendenti si asterranno dal fumare anche in tutti gli spazi esterni appartenenti al Convitto come previsto nell'art. 2 del presente Regolamento.

Tutti i soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, i locali del Convitto sono tenuti a rispettare e a far rispettare il Regolamento come disposto dal precedente art. 3 ed a segnalarne gli eventuali contravventori.

Art. 12. NORMA FINALE

Il presente Regolamento è affisso all'Albo della Scuola a cura dell'Ufficio di Segreteria e pubblicato nel sito web della Scuola.

Per quanto non espressamente previsto è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

ALLEGATI

- 1) Prospetto relativo alle indicazioni sulle modalità di pagamento della sanzione amministrativa relativa all'inosservanza del divieto di fumo;
- 2) Cartello divieto di fumo.

**Il responsabile della
vigilanza sull'osservanza
del divieto di fumo
Prof. Francesco Aricò
Prof.ssa Marina Perrone**

**Il Dirigente Scolastico
dr.ssa Francesca Arena**

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



CONVITTO NAZIONALE di STATO “T.CAMPANELLA”

Scuole statali annesse: **Primaria - Secondaria I grado – Liceo Classico - Classico Europeo**

Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Cal. – C.M.: RCV010005 – C.F.: 92093030804

Tel. 0965 499421 - Fax 0965 332253 – Sito web: www.convittocampanella.edu.it

E-mail: revc010005@istruzione.it PEC: revc010005@pec.istruzione.it



Al sig. _____

Indicazioni sulle modalità di pagamento della sanzione amministrativa relativa all'inosservanza del divieto di fumo.

Ai sensi della vigente normativa, al personale dipendente dell'Ente Scolastico è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Il contravventore maggiorenne o la famiglia del contravventore minorenni provvederà, quindi, al pagamento della sanzione secondo le modalità previste dal punto 10 dell'Accordo Stato - Regioni del 16/12/04, presso la tesoreria provinciale di Reggio Calabria (Unità Operativa Gestione Affari Economico-Finanziari - Ufficio Entrate), oppure in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello "F23" (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: infrazione divieto di fumo).

A comprova dell'avvenuto pagamento, il trasgressore dovrà far pervenire o consegnare copia della ricevuta presso la segreteria del Convitto.

Il responsabile della vigilanza
sull'osservanza del divieto di fumo
Prof. Francesco Aricò
Prof.ssa Marina Perrone



VIETATO FUMARE

IN TUTTI I LOCALI

COMPRESI GLI SPAZI ESTERNI

Sanzione da € 27,50 a € 275,00

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Legge 11 novembre 1975, n. 584 – Legge 28 dicembre 2001, n. 448

Legge 16 gennaio 2003, n. 3 – Legge 30 dicembre 2004, n. 311

D.L. n. 104/2013 convertito in Legge 8 Novembre 2013, n. 128

**Incaricato all'osservanza della norma, dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni:
Prof.ssa Marina Perrone/Prof. Francesco Aricò**

Il Dirigente Scolastico

dr.ssa Francesca Arena

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*